



**COMUNE DI VEZZANO LIGURE**  
Provincia della Spezia

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 66**

**ORDINANZA SINDACALE**

**N. 15 DEL 28-08-2024**

**Ufficio: SINDACO**

**Oggetto: Disciplina di vendita in contenitori di vetro o lattine, anche per asporto, di alcolici, superalcolici e altre bevande in occasione della "Sagra dell'Uva" 2024.**

L'anno duemilaventiquattro addi ventotto del mese di agosto, il **SINDACO**

PREMESSO che:

- nei giorni 13 - 14 e 15 settembre 2024 si svolgerà la tradizionale "Sagra dell'Uva" nel centro storico di Vezzano Ligure;
- il Ministero dell'Interno, con circolare n.555/OP/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha posto in evidenza la necessità di qualificare – nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone, e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative;
- in detta circolare, tra le misure attinenti alla safety, proprie delle organizzazioni delle manifestazioni pubbliche, viene indicata *"la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità"*;

CONSIDERATO che l'alterazione psicofisica derivante dall'abuso di alcol determina l'insorgere di situazioni di litigiosità, compromissione dell'ordine pubblico (episodi criminosi, risse, ecc.), di schiamazzi, che disturbano il riposo delle persone e creano disagi e percezione di insicurezza nella cittadinanza;

RICORDATO che già in tale occasione negli anni precedenti sono state adottate da questa Amministrazione misure finalizzate alla limitazione della somministrazione di bevande alcoliche;

RITENUTO di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica, con l'intento di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano l'incolumità dei residenti e dei partecipanti a detto evento;

RILEVATO in particolare che la dispersione di bottiglie e contenitori in vetro può costituire pericolo per l'incolumità dei presenti alla manifestazione in considerazione dell'elevato numero di partecipanti che si è riscontrato nei precedenti anni;

DATO ATTO che le bevande vendute per asporto in bottiglie di vetro e lattine vengono consumate all'esterno degli esercizi pubblici e successivamente i relativi contenitori vengono abbandonati ed alcune volte rotti senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato e, soprattutto, costituiscono fonte di pericolo per la pubblica incolumità;

RILEVATO che l'adozione delle seguenti misure possa contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone e a contrastare i possibili fenomeni di incuria e degrado riconducibili al consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine o al consumo non responsabile di bevande alcoliche;

CONSIDERATO altresì che l'art.50, comma 5, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, così modificato dall'art.8 della legge 18.04.2017, n.48 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

RICHIAMATO inoltre l'art.54, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, per la determinazione degli importi sanzionatori a seguito di violazione delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

TUTTO ciò premesso,

## ORDINA

in occasione della manifestazione della "Sagra dell'Uva" che si terrà VENERDI' 13 – SABATO 14 e DOMENICA 15 SETTEMBRE 2024 nel centro storico di Vezzano capoluogo:

1. **è fatto divieto** ai titolari di attività di somministrazione alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie) ed attività commerciali insistenti in tale località ed ai titolari di attività temporanee:
  - a) **di somministrare bevande alcoliche e/o super alcoliche dalle ore 24.00 alle ore 08.00 di SABATO 14 e DOMENICA 15 SETTEMBRE 2024;**
  - b) **di vendere per asporto dalle ore 16.00 di VENERDI' 13 SETTEMBRE 2024 alle ore 24.00 di DOMENICA 15 SETTEMBRE 2024 bevande alcoliche e/o super alcoliche in contenitori atti ad offendere;**
  - c) **di somministrare bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21 per cento ai titolari di autorizzazione temporanea;**
2. **nelle aree pubbliche interessate dallo svolgimento della manifestazione e comunque nelle loro immediate vicinanze è fatto divieto alle persone di introdurre e consumare in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine bevande, dalle ore 16.00 di VENERDI' 13 SETTEMBRE alle ore 24.00 di DOMENICA 15 SETTEMBRE 2024;**

3. è fatto divieto abbandonare in luogo pubblico qualunque contenitore vuoto di bevande, in particolar modo di vetro durante tutto il periodo della manifestazione.

L'inosservanza alle disposizioni di cui ai precedenti punti 1-2-3 della presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa di € 200,00.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente quanto previsto ai ai punti 1-2 e rimuovere gli eventuali rifiuti di cui al punto 3; l'inottemperanza, a seguito di specifico invito a provvedere da parte del personale di vigilanza, verrà punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

### DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;
- notificata a tutte le attività di somministrazione alimenti e bevande, esercizi commerciali ed attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, ricadenti nell'area della manifestazione;
- trasmessa alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Spezia, alla Questura della Spezia, alla Regione Carabinieri Liguria Stazione di Vezzano Ligure.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Gli ufficiali e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo relativo all'osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio od in alternativa entro 30 giorni al Prefetto della Spezia.

 **Sindaco**  
**Massimo Bertoni**  
